

R.G.n. 205-1/2025 – Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE

Sentenza di omologazione ex art. 70 C.C.I.I.

Il GD

- visto il ricorso e la relativa proposta di piano ex art. 66-67 C.C.I.I. depositato nell'interesse di Troisi Francesco e Dammacco Maria, con indebitamento complessivo di € 308.653,99 e con piano rateale volto al pagamento di complessivi €.94.524,69 prevedendo una provvista mensile pari a €525,00 per 15 anni, come segue:

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SIG. TROISI
FRANCESCO**

CLASSE	CREDITORE	DEBITO	% SODDISF.	IMPORTO OFFERTO
Prededuzione	OCC di Trani	€ 4.762,50	100%	€ 4.762,50
Ipotecario	Banca Nazionale del Lavoro	€ 93.037,11	34%	€ 31.632,62
Privilegiati	Advisor (75%)	€ 1.500,00	30%	€ 450,00
	ADE Riscossione	€ 8.930,73	30%	€ 2.679,22
Chirografari	Advisor (25%)	€ 500,00	7,754%	€ 38,77
	ADE Riscossione	€ 1.743,21	7,754%	€ 135,17
	Fides spa	€ 43.758,00	7,754%	€ 3.393,00
	IBL banca	€ 17.220,00	7,754%	€ 1.335,24



	Carabellese - Varone	€ 36.756,00	7,754%	€ 2.850,06
	BNL (degradato) + altri	€ 68.706,00	7,754%	€ 5.327,46
TOTALE		€ 208.207,55		€ 52.604,03

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE - SIG.RA DAMMACCO MARIA

CLASSE	CREDITORE	DEBITO	% SODDISF.	IMPORTO OFFERTO
Prededuzione	OCC di Trani	€ 4.762,50	100%	€ 4.762,50
Ipotecario	Banca Nazionale del Lavoro	€ 93.037,11	34%	€ 31.632,62
Privilegiati	Advisor (75%)	€ 1.500,00	30%	€ 450,00
	Sixt spa	€ 646,83	30%	€ 194,05
Chirografari	Advisor (25%)	€ 500,00	7,754%	€ 38,77
	BNL (degradato) + altri	€ 62.907,27	7,754%	€ 4.877,83
TOTALE		€ 100.446,44		€ 41.920,66

- esaminati gli atti ed osservato che sono state espletate le formalità *ex art.* 70, co. 1-3 CCII;
- considerato che i ricorrenti:
 - a) sono persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipo regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto cod. civ., per i debiti estranei a quelli sociali;
 - b) sono in stato di sovraindebitamento ed hanno agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
 - c) non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle proposte;
 - d) non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano aver determinato, per quanto *infra*, la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; inoltre i ricorrenti hanno fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista resa dall'OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70, co. 7, C.C.I.I. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- dato atto della rituale integrazione del contraddittorio e rilevato che, alla stregua della relazione dell'OCC, entro il termine di legge, i creditori chirografari Fides S.p.A. e IBL Banca - Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. presentavano osservazioni; in data 11.6.2026 si costituiva in giudizio Marte SPV S.r.l. (cessionaria del credito da mutuo fondiario, originariamente di Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.) chiedendo il rigetto della domanda di omologazione;



- ritenuto che le osservazioni formulate dai creditori del ceto bancario non siano accoglibili giacché gli stessi hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, anche in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., gli stessi non sono pertanto legittimati a presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta ai sensi dell'art. 69 CCII; i debitori rappresentano in ricorso il dato incontestato secondo cui *“le cause dell'indebitamento sono riconducibili, in primo luogo, alla sottoscrizione in data 05.02.2009 di un contratto di mutuo fondiario con la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per l'importo di € 225.000,00, finalizzato all'acquisto della casa coniugale. All'epoca, l'unico reddito familiare era quello del Sig. Troisi, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, ammontante a circa € 1.600,00 mensili. La rata mensile pattuita, pari a € 1.132,30, assorbiva quasi il 70% del reddito disponibile, in palese violazione dei più elementari principi di merito creditizio”*. Sul punto, nella relazione dei gestori della crisi, dott.ssa Maria Beatrice De Candia e avv. Angelamaria Morgigno, del 30.9.2025, si evidenzia che *«Nella fattispecie sembrerebbe non valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento “chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria...”*. Tutto ciò posto: *A parere delle scriventi se la posizione dei sig.ri Troisi /Dammacco avesse avuta una più oculata valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori avrebbe evitato una si fatta condizione di sovraindebitamento»*.

Già alla stipula del mutuo fondiario del 2009 risulta il rapporto rata-reddito del 70,77%, con evidente originaria insostenibilità del mutuo contratto, a fronte del nucleo familiare mono reddito del richiedente e in presenza di due figli (nati rispettivamente nel 1996 e nel 2001); il mutuo del 2009 risulta insostenibile alla luce delle entrate del nucleo familiare e delle ordinarie spese correnti in famiglia di quattro persone; pure la condotta dei successivi finanziatori Fides S.p.A., IBL Banca S.p.A. non è esente da censura giacché l'adeguata istruttoria avrebbe agevolmente consentito la verifica dell'insufficienza del reddito residuo del sig. Troisi al pagamento di ulteriori rate. La giurisprudenza nega la legittimazione del finanziatore quando questi abbia concesso credito a chi era già in sofferenza (Trib. Lecce, 4.5.2021, in Ilcaso.it) o non abbia considerato l'insufficienza del reddito disponibile rispetto all'entità delle rate mensili (tra le altre, Trib. Roma, 5.11.2021, in Ilcaso.it) o non abbia condotto un'adeguata istruttoria omettendo di consultare le banche dati, giacché le banche e/o istituti finanziari hanno la conoscibilità della situazione del consumatore, anche in caso di mancanza o inesattezza delle informazioni fornite dal richiedente (Trib. Napoli, 11.1.2023, in Ilcaso.it). Nella genesi ed aggravamento del proprio indebitamento, pure la condotta dei sigg.ri Troisi e Dammacco è improntata a colpa, ma di grado lieve, proprio sulla scorta della condizione di asimmetria informativa che connota il rapporto con l'ente finanziatore, soggetto professionale nella



valutazione del merito creditizio, tenuto pertanto ad un contegno di diligenza qualificata e/o rafforzata (in tal senso, tra gli altri, Trib. Torino, 13.6.2023; Trib. Lamezia Terme, 16.12.2021). La colpa dei finanziati si atteggia come lieve, in quanto indotta dall'accondiscendenza manifestata da soggetti qualificati con cui l'istante ha contratto i finanziamenti; inoltre, non risulta alcun comportamento fraudolento o doloso dei ricorrenti che abbia condotto all'elargizione dei prestiti e/o inciso sulla formazione della volontà dei finanziatori.

Ad colorandum, se si volesse accedere al vaglio dell'alternativa liquidatoria, pur nel contesto della lunga durata del piano proposto (15 anni), si può addivenire quanto meno ad un giudizio di sostanziale equivalenza, anche tenuto conto della caratura degli interessi in gioco, tra cui il bisogno abitativo (già sottostanti alla L. n. 3/2012, cd. "salva suicidi"). Procedendo a tale vaglio di alternativa, l'unica retribuzione è quella del Troisi Francesco, pari a € 2.000,00, netti, al mese; in caso di liquidazione controllata dei beni, l'art. 268, co. 4, CCII recita: *"Non sono compresi nella liquidazione: b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*; nel caso in parola farebbe parte del patrimonio attivo della procedura concorsuale lo stipendio del Troisi, decurtata la quota necessaria al mantenimento; applicandosi quale parametro per la determinazione della somma per il mantenimento, alla stregua di quanto disposto dall'art. 283 co. 2, CCII, il criterio soglia è quello dell'importo dell'assegno sociale (oggi pari ad € 546,24 per 13 mensilità; ripartito in 12 mensilità è pari a € 591,76), aumentato della metà e moltiplicato per i parametri di cui alla tabella all. 1 del d.p.c.m. 5.12.2013 n. 159 (cioè in base al numero dei componenti il nucleo familiare), pertanto il mantenimento del Troisi sarebbe pari ad almeno € 900,00; a ciò dovrebbe aggiungersi l'assegno di mantenimento di € 600,00 versato dal Troisi in favore di moglie e figli (i coniugi Troisi-Dammacco sono separati consensualmente giusta omologa del Trib. Trani del 12.10.2012, seguita di divorzio in data 5.4.2022). Ciò premesso e considerato che la retribuzione mensile complessiva del nucleo familiare è di € 2.000,00, è stimabile che *"sia compreso nella liquidazione controllata"* l'importo mensile di € 500,00. Tale importo va moltiplicato per dodici mesi e per la durata di legge della procedura (tre anni); in sintesi, la quota di retribuzione che nel triennio ridonderebbe a favore della massa dei creditori è stimabile in € 18.000,00, circa; in ordine all'immobile oggetto di procedura esecutiva, il prezzo di stima nonché prezzo base d'asta è di € 93.199,35 (come da CTU resa nella procedura esecutiva); l'offerta minima in seconda asta è di € 52.424,00; tale importo è stimabile come ragionevole prezzo di aggiudicazione, tenuto conto dell'andamento ordinario delle procedure esecutive; e da tale importo andrebbero decurtate le spese della procedura esecutiva e/o quelle prededucibili della liquidazione controllata. Ad un vaglio complessivo, non risulta che il piano rateale proposto abbia convenienza inferiore rispetto a quanto realizzabile in caso di liquidazione controllata, anche tenuto conto che il credito da mutuo fondiario, una volta venduto all'asta il bene ipotecato e riscosso il relativo prezzo, non potrebbe che degradare – per la parte incapiente – al rango di chirografario;



- dato atto che la proposta non contiene l'indicazione del giorno del mese in cui la rata del piano avrà scadenza, sicché il pagamento della prima rata sarà esigibile dal giorno del deposito del presente provvedimento e le successive rate mensili avranno scadenza lo stesso giorno dei mesi a seguire;
- ritenuto che le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della natura del giudizio di cui trattasi;

PTM

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto *ex art.* 66-67 ss. CCII, da Troisi Francesco e Dammacco Maria, come integrato con note di deposito del 2.3.2026;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni ricompresi nel patrimonio dei ricorrenti, e che quelle iniziate siano dichiarate improseguibili;
- 3) dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;
- 4) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile o non sia possibile modificarlo;
- 8) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista nominato dall'OCC, sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani, omissando i dati sensibili.

Spese di lite compensate.

Dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Trani, 10 agosto 2026

Il GD dott. Antonio Lacatena

